CAMERA DEI DEPUTATI N. 3030

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata TASSINARI

Istituzione del Piano nazionale per la climatizzazione, la ventilazione e la sostenibilità energetica degli edifici scolastici

Presentata il 15 luglio 2026

Onorevoli Colleghi ! – Il cambiamento climatico costituisce una delle principali sfide che il nostro Paese è chiamato ad affrontare. L'aumento progressivo delle temperature medie e la crescente frequenza delle ondate di calore incidono in maniera sempre più significativa sulla vivibilità degli edifici scolastici, compromettendo l'ambiente in cui milioni di studenti, docenti e lavoratori appartenenti al personale amministrativo, tecnico e ausiliario svolgono quotidianamente la loro attività.

Negli ultimi anni le elevate temperature registrate anche nei mesi di maggio, giugno e settembre hanno evidenziato le criticità di un patrimonio edilizio scolastico spesso caratterizzato dall'assenza di sistemi di climatizzazione, di adeguati impianti di ventilazione e di soluzioni di efficientamento energetico. Tale situazione si manifesta con particolare evidenza durante lo svolgimento degli esami di Stato e nelle prime settimane dell'anno scolastico, incidendo negativamente sul benessere psicofisico delle persone, sulla qualità dell'apprendimento e, più in generale, sull'effettività del diritto allo studio.

La presente proposta di legge intende affrontare in modo organico tale problematica attraverso l'istituzione di un Piano nazionale per la climatizzazione, la ventilazione e la sostenibilità energetica degli edifici scolastici, finalizzato alla programmazione di interventi di adeguamento degli edifici scolastici pubblici secondo criteri di gradualità, priorità territoriale ed efficienza energetica.

La proposta non si limita a promuovere l'installazione di impianti di climatizzazione, ma persegue un approccio integrato fondato sulla diffusione di sistemi di ventilazione meccanica controllata, sul miglioramento della qualità dell'aria interna, sull'efficientamento energetico degli edifici e sull'impiego delle migliori tecnologie dispo-

nibili, favorendo, ove possibile, l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

Il Piano nazionale, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con i Ministri competenti e previa intesa in sede di Conferenza unificata, definisce gli obiettivi strategici, il cronoprogramma degli interventi, i criteri di priorità per la selezione degli edifici oggetto di intervento, i requisiti tecnici degli impianti, le modalità di coordinamento tra i diversi livelli di governo e i criteri di riparto delle risorse finanziarie.

Particolare rilievo assume il sistema di priorità previsto dalla proposta, che concentra inizialmente gli interventi sugli edifici sede degli esami di Stato e sugli edifici scolastici pubblici situati nelle aree geografiche maggiormente esposte ai fenomeni climatici estremi, per poi estendere progressivamente tali attività all'intero patrimonio scolastico nazionale entro il 2029.

La proposta introduce inoltre specifici requisiti minimi in materia di qualità dell'aria interna e di benessere termoigrometrico. Attraverso un apposito decreto ministeriale saranno definiti i parametri uniformi relativi alla temperatura degli ambienti, all'umidità, ai ricambi d'aria, ai livelli massimi di concentrazione di anidride carbonica e agli ulteriori indicatori necessari a garantire ambienti scolastici salubri, nel rispetto della normativa europea e sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili.

Per assicurare un costante monitoraggio dell'attuazione della legge è prevista l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, dell'Osservatorio nazionale per il clima scolastico, organismo composto da rappresentanti delle amministrazioni e degli enti locali competenti, con funzioni di raccolta di dati, monitoraggio dello stato di attuazione del Piano, verifica del raggiungimento degli obiettivi, elaborazione di indicatori nazionali e formulazione di proposte di aggiornamento delle politiche pubbliche in materia. L'Osservatorio trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi, garantendo la conoscibilità dei relativi dati.

La realizzazione degli interventi è affidata ai comuni, alle province e alle città metropolitane secondo le rispettive competenze sull'edilizia scolastica, mentre sono previsti poteri sostitutivi dello Stato nei casi di persistente inerzia degli enti responsabili, al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma nazionale.

Per sostenere il Piano è istituito il « Fondo scuole fresche e sostenibili », con una dotazione di 500 milioni di euro annui per il periodo 2026-2030, alimentato mediante una quota dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra. Tale scelta risponde all'esigenza di destinare risorse provenienti dalle politiche climatiche al rafforzamento della resilienza del patrimonio edilizio scolastico, promuovendo interventi coerenti con gli obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici e di sostenibilità ambientale.

La proposta di legge si inserisce nel più ampio quadro delle politiche nazionali ed europee per la tutela della salute, il miglioramento della qualità degli ambienti confinati, l'efficienza energetica degli edifici pubblici e l'adattamento ai cambiamenti climatici, contribuendo a rendere la scuola italiana un luogo più sicuro, moderno, inclusivo e in grado di sostenere le sfide ambientali dei prossimi decenni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a garantire condizioni di salubrità e benessere termoigrometrico negli edifici scolastici pubblici, nonché a migliorare la qualità dell'aria negli ambienti destinati allo svolgimento delle attività didattiche, in attuazione dei princìpi di sostenibilità ambientale e di tutela della salute e del diritto allo studio.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina l'adozione e l'attuazione del Piano nazionale per la climatizzazione, la ventilazione e la sostenibilità energetica degli edifici scolastici, volto a definire, secondo criteri di priorità e progressività, gli interventi di installazione di impianti di climatizzazione e di ventilazione meccanica controllata, nonché gli interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici pubblici.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzati nel rispetto dei princìpi di efficienza energetica, contenimento dei consumi, sostenibilità ambientale, integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, ove tecnicamente ed economicamente possibile, e adattamento ai cambiamenti climatici.

Art. 2.

(Piano nazionale per la climatizzazione, la ventilazione e la sostenibilità energetica degli edifici scolastici)

1. Al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 1, è adottato il Piano nazionale per la climatizzazione, la ventilazione e la sostenibilità energetica degli edifici scolastici, di seguito denominato « Piano », quale strumento di programmazione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici pubblici.

2. Il Piano è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Piano individua in particolare:

a) gli obiettivi e il cronoprogramma degli interventi;

b) i criteri di priorità per la selezione degli edifici scolastici oggetto di intervento;

c) i requisiti minimi prestazionali degli impianti di climatizzazione e ventilazione meccanica controllata nonché degli interventi di efficientamento energetico;

d) le modalità di coordinamento tra amministrazioni statali, regioni, enti locali e istituzioni scolastiche;

e) i criteri di riparto delle risorse finanziarie destinate agli interventi;

f) gli indicatori per il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e dei risultati conseguiti.

4. Il Piano è aggiornato con cadenza almeno triennale con le medesime modalità previste dal comma 2, tenendo conto dell'evoluzione climatica, dell'avanzamento degli interventi e delle risorse disponibili.

Art. 3.

(Criteri di priorità e cronoprogramma degli interventi)

1. Il Piano di cui all'articolo 2 definisce il cronoprogramma degli interventi secondo le seguenti priorità:

a) entro il 30 giugno 2027, interventi sugli edifici scolastici sede di esami di Stato e sugli edifici scolastici situati nelle aree geografiche caratterizzate da maggiore rischio climatico;

b) entro il 30 giugno 2028, interventi nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie;

c) entro il 31 dicembre 2029, completamento degli interventi su tutti gli edifici scolastici interessati.

2. Nell'individuazione delle priorità, il Piano tiene conto altresì:

a) dell'età e delle condizioni manutentive degli edifici;

b) della presenza negli edifici di impianti di ventilazione meccanica;

c) dell'esposizione degli edifici ai fenomeni di isola di calore urbana;

d) della presenza negli edifici di studenti in particolari condizioni di fragilità.

Art. 4.

(Requisiti minimi di qualità dell'aria interna e di benessere termoigrometrico)

1. Gli interventi realizzati ai sensi della presente legge assicurano, negli ambienti interni destinati allo svolgimento delle attività didattiche, adeguati livelli di qualità dell'aria e di benessere termoigrometrico, garantendo condizioni di salubrità idonee alla tutela della salute degli studenti, del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché al regolare svolgimento delle attività didattiche.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i requisiti tecnici minimi cui devono conformarsi gli edifici scolastici interessati dagli interventi previsti dalla presente legge, con particolare riferimento:

a) ai valori di temperatura operativa;

b) ai livelli di umidità relativa e agli altri parametri di benessere termoigrometrico;

c) ai tassi minimi di ricambio dell'aria e ai requisiti prestazionali degli impianti di ventilazione meccanica controllata;

d) ai valori massimi di concentrazione dell'anidride carbonica e degli ulteriori inquinanti dell'aria all'interno dei locali;

e) ai requisiti di filtrazione, ventilazione e controllo della qualità dell'aria interna;

f) ai criteri di monitoraggio, misurazione e controllo dei parametri di cui alle lettere da *a)* ad *e)*.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente in materia di prestazione energetica degli edifici, qualità dell'aria interna e tutela della salute negli ambienti confinati, nonché in conformità alle norme tecniche UNI applicabili e sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili.

4. I requisiti tecnici di cui al comma 2 costituiscono livelli minimi di prestazione per gli interventi finanziati ai sensi della presente legge e sono aggiornati con cadenza almeno triennale, ovvero ogniqualvolta intervengano modifiche della normativa europea o evoluzioni della normativa tecnica di riferimento.

Art. 5.

(Competenze degli enti locali e Osservatorio nazionale per il clima scolastico)

1. I comuni, per gli edifici destinati alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, e le province e le città metropolitane, per gli edifici destinati alle scuole secondarie di secondo grado, provvedono alla progettazione, all'affidamento e alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano di cui all'articolo 2.

2. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito l'Osservatorio nazionale per il clima scolastico, con funzioni di

monitoraggio, supporto tecnico e valutazione dell'attuazione della presente legge.

3. L'Osservatorio è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. La composizione e le modalità di funzionamento sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Osservatorio:

a) monitora lo stato di attuazione del Piano di cui all'articolo 2 e verifica il rispetto del cronoprogramma e dei livelli prestazionali da esso previsti;

b) raccoglie e aggiorna i dati relativi alle condizioni microclimatiche e alla qualità dell'aria negli edifici scolastici pubblici;

c) elabora indicatori nazionali sul benessere ambientale e sull'efficienza energetica degli edifici scolastici pubblici;

d) formula proposte per l'aggiornamento del Piano di cui all'articolo 2 e per il miglioramento delle politiche di adattamento climatico delle scuole.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Osservatorio trasmette alle Camere e al Governo una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, contenente i dati relativi agli interventi realizzati, alle risorse impiegate, alle criticità riscontrate e agli obiettivi ancora da conseguire. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.

6. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio non dà diritto alla correspon-

sione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancato avvio, da parte dell'ente locale responsabile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, delle procedure di progettazione, affidamento e realizzazione degli interventi previsti dal Piano di cui all'articolo 2 entro i termini stabiliti dal medesimo Piano, il Ministero dell'istruzione e del merito diffida l'ente locale medesimo ad adempiere. L'ente è tenuto ad avviare le procedure entro sessanta giorni dalla ricezione della diffida.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l'esecuzione dei lavori, con addebito delle spese all'ente locale inadempiente.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo scuole fresche e sostenibili », con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

2. Le risorse del Fondo sono trasferite al Ministero dell'istruzione e del merito, che provvede al loro riparto tra gli enti locali beneficiari secondo i criteri stabiliti dal Piano di cui all'articolo 2.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente utilizzo di una parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di

emissione dei gas a effetto serra di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, versati all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione della percentuale destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del medesimo articolo 23.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0207070